



COMUNE DI VALLO DI NERA

Provincia di Perugia

ORDINANZA SINDACALE

N. 25 del 03-12-2019

REGISTRO GENERALE numero 25

COPIA

Oggetto: CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DI PARTE DELLA STRADA COMUNALE DI ROCCAGELLI AI FINI DELLA SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'

IL SINDACO

VISTO l'articolo 16 del D. P. R. 6 febbraio 1981 n. 66;

VISTO il codice della protezione civile, D.lgs. n.1 del 02.01.2018;

VISTI gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali);

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

DATO ATTO che in data 03/12/2019, come si evince dalla relazione redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale, a seguito delle violenti precipitazioni atmosferiche dei giorni precedenti, veniva segnalato uno smottamento, in località Meggiano, di un terreno privato (censito al catasto al fg. 11 part. 5, intestato alla ditta Costantini Sergio) sulla sottostante strada Comunale di Roccagelli, invadendo parzialmente la sede stradale;

DATO ATTO che come messo in evidenza dalla relazione redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale, parte del terreno riversato sulla carreggiata stradale è già stato rimosso della Ditta Appaltatrice dei lavori relativi al P.S.R. 2014/2020 misura 7.2.1, ma esiste ancora il rischio per la pubblica e privata incolumità, dovuto al probabile scivolamento di ulteriore materiale già distaccato dalla scarpata;

VISTO che l'ufficio tecnico Comunale ha consigliato la chiusura al transito veicolare, della strada Comunale di Roccagelli per un tratto di circa 200 metri (100 metri a monte e 100 metri a valle del punto di frana), prescrivendo ai proprietari del terreno distinto al catasto al fg.11 part.5 di transennare tutto il fronte del coronamento della frana, a una distanza di sicurezza quantificabile in metri 5;

RAVVISATA la necessità di disporre l'attuazione degli indifferibili provvedimenti urgenti finalizzati a fronteggiare il sopra citato contesto emergenziale;

CONSIDERATO che la situazione sopradescritta comporta una situazione di potenziale pericolo per la pubblica e privata incolumità;

VISTO l'articolo 50, comma 5 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che demanda al Sindaco l'emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti, nel caso di emergenze a carattere locale e quindi al fine di prevenire situazioni di possibile rischio per la salute dei cittadini;

RAVVISATA la necessità, in considerazione delle esigenze dei cittadini residenti, di inibire il transito veicolare lungo il tratto di strada di cui sopra, consentendo il solo transito pedonale sul lato opposto allo smottamento;

Per le ragioni sopra esposte

DICHIARA

L'INTERDIZIONE AL TRANSITO VEICOLARE di parte della strada Comunale Comunale di Roccagelli per una lunghezza pari a metri 100, dal punto di distacco, sia a monte che a valle della strada, consentendo il solo transito pedonale sul lato opposto allo smottamento;

ORDINA

Di non accedere e di non consentire l'accesso con alcun mezzo di parte della strada Comunale Comunale di Roccagelli per un tratto di circa 200 metri (100 metri a monte e 100 metri a valle del punto di frana), consentendo il solo transito pedonale sul lato opposto allo smottamento, fino a quando non sarà realizzata la messa in sicurezza dei luoghi con opere adeguate all'eliminazione del pericolo.

Ai proprietari del terreno distinto al catasto al fg.11 part.5, eredi Costantini Sergio, di transennare tutto il fronte del coronamento della frana, a una distanza di sicurezza quantificabile in metri 5;

La Forza Pubblica è incaricata della notifica agli interessati e della esecuzione della presente disposizione che immediatamente viene comunicata e, in copia, trasmessa:

- al Prefetto di Perugia;
- al Centro Protezione Civile di Foligno;
- agli eredi Costantini Sergio nato a Vallo di Nera il 03/04/1935.

La presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Vallo di Nera, nonché trasmessa al fine di porre in essere adeguata protezione del tratto interdetto:

- All' Ufficio Polizia Municipale
- All'Ufficio Tecnico comunale

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare la presente Ordinanza e di farla osservare.

A norma dell'art. 3 comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione/notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria competente per territorio ovvero, in alternativa, al Capo dello Stato entro 120 gg.

Dalla Residenza Municipale, lì tre dicembre duemiladiciannove.

IL SINDACO

F.to BENEDETTI AGNESE

E' copia conforme all'originale.

Vallo di Nera, lì 09-12-2019